

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1909

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAZZOLA, ALINI, ZUCCHINI, CANESTRI, PIGNI,
LATTANZI**

Presentata il 16 ottobre 1969

Riapertura dei termini per il collocamento nei ruoli organici degli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive disposizioni integrative, fino alla legge 4 febbraio 1966, n. 32, hanno provveduto alla nomina nei ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato, degli impiegati non di ruolo in possesso, fra gli altri requisiti, di un periodo di servizio ininterrotto e lodevole, maturato in detta posizione non di ruolo, di 6 anni (ridotti a 2 anni per gli ex combattenti e categorie equiparate), con l'evidente finalità di eliminare tale improprio tipo di rapporto di impiego pubblico.

Per il suddetto collocamento le disposizioni relative stabiliscono che gli interessati debbono farne domanda (pena la decadenza) entro 60 giorni dalla data del compimento del periodo di servizio sopra riferito.

Si è dato il caso che, magari per ragioni indipendenti dalla propria volontà, qualche avente titolo, pur possedendo l'anzianità richiesta, abbia lasciato trascorrere invano il termine prescritto per la presentazione della domanda, oppure di qualche altro che per

mananza, in quel momento, di qualcun altro dei requisiti richiesti, pur avendo avanzato la domanda in tempo utile, non ottenne il collocamento.

A seguito dell'interpretazione restrittiva data dall'Amministrazione statale all'articolo 2 della menzionata legge n. 32 del 1966, a questi lavoratori è preclusa la possibilità della regolarizzazione della loro posizione giuridica, rimanendo in perpetuo in una situazione d'inferiorità rispetto ai propri colleghi pur essendo chiamati ad assolvere gli stessi compiti e ad osservare gli stessi doveri.

L'articolo 1 della presente proposta, mira appunto ad eliminare tale inconveniente.

La limitata consistenza del numero dei destinatari, riduce il relativo onere finanziario derivante dall'applicazione della legge ad entità minima e perciò contenibile nell'ambito dei fondi stanziati per il personale nel bilancio dei singoli dicasteri, salvo integrazione per l'eccedenza nei termini indicati dall'articolo 2.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo che già chiesero o che avrebbero già potuto chiedere il collocamento nei ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, possono inoltrare domanda entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge per il collocamento nei ruoli organici previsto dall'articolo 2 della legge 4 febbraio 1966, n. 32.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario in corso, si provvede con i fondi stanziati per il personale negli stati di previsione della spesa di ciascun Ministero. Per l'eventuale eccedenza si provvede mediante una corrispondente riduzione del fondo del Ministero del tesoro, per il periodo medesimo, concernente provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro del tesoro è autorizzato a disporre con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.